



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO
PER IL PORTO DI CASTELSARDO RICADENTE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
PORTO TORRES
COMUNE DI CASTELSARDO**

2015-2018

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES





RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;
- Legge n. 39 del 1 marzo 2002, in particolare l'art. 32 e l'allegato B, che conferisce delega al Governo per il recepimento e per l'attuazione della Direttiva CE n. 2000/59 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- Decreto Legislativo n. 182 del 24.06.2003 recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- Legge n. 47 del 27 febbraio 2004, art. 10 bis, che differisce l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 182/2003;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero della Difesa del 19 marzo 2008 recante "Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182";
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2004/1825, del 9 marzo 2004 recante "Chiarimenti ed applicazione delle modifiche introdotte con la Legge n. 47/2004";
- Legge 166 del 20 novembre 2009 art. 4bis, che modifica l'art.5, comma 4 del D.Lgs 182/2003;
- L.R. 30 giugno 2011, n.12 "Disposizioni nei vari settori di intervento", nella quale, all'art.18, comma 16, lettera c, punto 2 viene stabilito che i Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 182/2003, così come modificato dall'art. 4 bis della L. 166/2009;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 21.12.2012.





1. INTRODUZIONE

La politica comunitaria in materia di ambiente intende raggiungere un livello elevato di protezione. Essa si basa sui principi della precauzione e dell'azione preventiva e sul principio "chi inquina paga".

Un settore importante dell'azione comunitaria nel settore dei trasporti marittimi riguarda la riduzione dell'inquinamento dei mari. Questo obiettivo si può raggiungere attraverso il rispetto delle convenzioni, dei codici e delle risoluzioni internazionali, mantenendo al contempo la libertà di navigazione, prevista dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e di fornitura dei servizi, prevista dal diritto comunitario.

La Comunità Europea nutre gravi preoccupazioni per l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri provocato dagli scarichi di rifiuti e dai residui del carico riversati in mare dalle navi e, in particolare, per l'attuazione della convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), che disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare nell'ambiente marino e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione MARPOL 73/78.

E' possibile proteggere ulteriormente l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Tale protezione può essere conseguita migliorando la disponibilità e l'utilizzo di impianti di raccolta e il regime coercitivo.

La direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, stabilisce che le navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente marino non sono autorizzate a riprendere il largo.

L'inquinamento dei mari ha, per sua intrinseca natura, implicazioni transfrontaliere. Alla luce del principio di sussidiarietà, l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per garantire norme ambientali comuni applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità Europea.

Per perseguire e raggiungere tali obiettivi la direttiva 2000/59/CE prevede:

- a) l'obbligo per i porti di dotarsi, con oneri a carico del gestore del servizio di raccolta rifiuti, di impianti e servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, adeguati in relazione alla classificazione del porto ed al traffico registrato nell'ultimo triennio (art. 4, comma 1, D. Lgs. 182/2003). La capacità di tali impianti deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria fanno scalo nel porto (art. 4, comma 2, D. Lgs. 182/2003);
- b) che l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente (art. 4, comma 5, del D.Lgs. 183/2003 e s.m.i.);
- c) che l'Autorità Marittima, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'Ufficio della sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabora un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 5, comma 1, D. Lgs. 182/2003);
- d) che i comandanti delle navi dirette verso un porto, ad eccezione dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, devono notificare il proprio arrivo e trasmettere le informazioni relative ai rifiuti ed ai residui del carico all'Autorità Marittima (art. 6, comma 2 e 4, D. Lgs. 182/2003):
 - almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;
 - non appena il porto è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;





- prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore;
- e) che il comandante della nave, ogniquale volta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi di servizio di linea con scali frequenti e regolari (art. 7, D.Lgs. 182/2003);
- f) che gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto;
- g) che l'Autorità competente nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti;
- h) che il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa;
- i) che il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta in base alle disposizioni della convenzione MARPOL 73/78. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe per il conferimento dei medesimi residui sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'autorità competente.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano viene redatto in ottemperanza all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 2003 n.182, "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" e tiene conto delle linee guida predisposte dal sottocomitato per i programmi di gestione dei rifiuti dell'ESPO (European Sea Ports Organization).

Il Piano si propone di pianificare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico che fanno scalo o sostano nell'ambito del porto di Castelsardo e di individuare il trattamento al quale sottoporli nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente Piano costituisce una revisione ed un aggiornamento del precedente Piano approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Porto Torres n. 13/2009 in data 12/05/2009.

Tale revisione si è resa necessaria non solo per rispondere ad un obbligo di legge, ma anche in virtù dell'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali avvenuta in data 21.12.2012 con deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17.

Dopo la definitiva adozione, d'intesa con l'Amministrazione regionale, con ordinanza che costituisce Piano di raccolta ai sensi del comma 4 del citato art. 5, si attiveranno le procedure per la formale adozione del regolamento locale e per l'emanazione del bando di gara ai fini dell'individuazione del soggetto erogatore del servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi che opererà in regime di concessione, trattandosi di servizio di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

Il Piano sarà aggiornato ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti nella gestione dei porti. E' strutturato secondo un impianto "aperto" che nel contesto di scelte strategiche definite, demanda ad altri strumenti amministrativi più agili e celeri la definizione di elementi tecnico-normativi soggetti a veloci aggiornamenti (es. regolamento locale, ordinanze tariffarie etc).

In ottemperanza alla direttiva 2000/59/CE ed al D. Lgs. 182/2003 n.182, che recepisce la suddetta direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale, il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.

Il principio fondamentale cui si ispira il Piano è desumibile dall'art. 7 del D.Lgs. in parola, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di "... conferire i rifiuti prodotti.....all'impianto





portuale di raccolta prima di lasciare il porto". Questa disposizione implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 dell'art. 2 del citato D.Lgs., nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.

Uniche eccezioni possibili a tale obbligo sono:

- esenzione per le navi "in servizio di linea con scali frequenti e regolari", in base al combinato disposto degli artt. 6 comma 4, 7 comma 1 e 9 del D.Lgs. 182/2003;
- deroga puntuale tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del medesimo D.Lgs. 182/2003.

Il Piano regola la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, siano esse soggette a notifica (navi destinate al trasporto di merci o di passeggeri, o imbarcazioni da diporto omologate per oltre 12 passeggeri) o non soggette a notifica (pescherecci e imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri), a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano presso il porto (ormeggiate in porto ovvero stazionanti in rada), fra cui:

- rifiuti derivanti dalle attività di bordo, compresi i rifiuti alimentari provenienti da Paesi extra-UE;
- oli esauriti e residui oleosi;
- rifiuti speciali pericolosi e non;
- acque nere.

Sono esclusi dal campo di applicazione del Piano i rifiuti provenienti da:

- navi militari da guerra e ausiliarie;
- altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali e fini non commerciali;
- attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi, previste dalla Convenzione MARPOL 73/78 e ferme restando le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 152/06, nel porto di Castelsardo è fatto assoluto divieto di:

- gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;
- accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità in ormeggio;
- depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine e nelle altre aree portuali, qualsiasi genere di rifiuto;
- manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno dell'ambito portuale;
- introdurre nei contenitori di cui al precedente punto, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi approntamenti risultano destinati.

Il Piano comprende:

- a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto di Castelsardo fornendo un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani e speciali, pericolosi e non di ogni genere e tipo sia solidi che liquidi: ritiro, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare, nonché l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza specifica nel settore e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- c) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- d) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal Piano, nonché delle aree idonee alla gestione dei rifiuti;





- e) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico;
- f) la stima massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;
- g) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;
- h) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta, nonché approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi;
- i) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con il gestore degli impianti portuali di raccolta, nonché approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi;
- j) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti, nonché realizzazione di una riduzione della produzione dei rifiuti, massimizzazione del recupero di materia, minimizzazione della pericolosità del rifiuto destinato allo smaltimento finale e miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti conformemente ai principi del Piano regionale;
- k) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità di conferimento;
- l) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del Piano;
- m) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorirne forme corrette di raccolta e trasporto.

Per quanto non riportato nel presente Piano, si deve fare riferimento alla normativa vigente e in particolare al D. Lgs. 182/2003 e al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano, rinviando per quanto non espressamente richiamato, alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/06, si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; sono in ogni caso rifiuti, al fine del presente Piano, i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

rifiuti prodotti dalla nave (art.2, comma 1, lett. C – D. Lgs 182/2003): i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli Allegati I, IV e V della Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Inquinamenti (MARPOL 73/78), nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'Allegato V della MARPOL 73/78;

residui del carico (art.2, comma1, lett. D – D. Lgs. 182/2003): i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave, nelle stive o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico e/o pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slops) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico/scarico e fuoriuscite;

nave: unità di qualsiasi tipo che opera in ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché i pescherecci e le imbarcazioni da diporto;

peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

imbarcazioni da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;





Gestore portuale: impresa (o associazioni di imprese) selezionata con procedura di evidenza pubblica, debitamente iscritta all'Albo Gestori Ambientali ed al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi; esso riveste la funzione di **detentore** dei rifiuti prodotti dalle navi;

porto: infrastruttura di trasporto destinata al compimento delle operazioni inerenti allo svolgimento del traffico marittimo. Secondo le definizioni comunitarie: *"specifica area terrestre e marittima comprendente impianti e attrezzature intesi ad agevolare la sosta e l'approdo delle navi e le operazioni commerciali di trasporto marittimo"*;

rada: spazio di mare, riparato da onde e venti, che offre alle navi la possibilità di un temporaneo ormeggio;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei centri di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari (art.3 punto 9, direttiva 98/2008/CE);

impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio a recupero od allo smaltimento, vengono raccolti o possano essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle specifiche condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R 13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (deposito temporaneo, stoccaggio, recupero o smaltimento);

smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del medesimo D. Lgs. 152/06;

recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del medesimo D.Lgs. 152/06;

sterilizzazione: processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D.M. 22 maggio 2001;

produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

detentore: la persona giuridica che detiene i rifiuti (concessionario del servizio);

raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione delle aree attrezzate ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Autorità: Ufficio del Circondario marittimo di Porto Torres;

MARPOL 73/78: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, stipulata a Londra il 2 novembre 1973, come modificata dal protocollo del 1978 e successivi





emendamenti, in vigore nell'UE alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662;

D.lgs. 24 giugno 2003, n. 182: "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico", norma base del presente Piano.

4. SETTORI ESCLUSI

Non fanno parte delle previsioni del presente Piano le problematiche connesse alla:

- gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle aree demaniali marittime portuali in quanto detto servizio è appaltato dal Comune di Castelsardo;
- pulizia degli specchi acquei relativi al porto di Castelsardo;
- gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati, ai sensi dell'art. 36 c. nav. o dell'art. 18 della L. 84/1994, ovvero in consegna ex art. 34 Codice della Navigazione ad Amministrazioni pubbliche. Sono esclusi dal presente punto i rifiuti prodotti dalle unità da diporto o di altro tipo che scalino presso strutture assentite in concessione;
- gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 Regolamento Codice Navigazione) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali, di provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine, mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 182/2003 riguarda i resti di materiale che permangono a bordo delle navi;
- gestione dei rifiuti prodotti dalle navi militari da guerra ed ausiliarie o da altre navi possedute o gestite dallo Stato, ivi comprese le motovedette delle Capitanerie di Porto, Carabinieri etc..

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il porto di Castelsardo si trova a ponente del paese ed è protetto a est da un promontorio, a sud dalla costa, a ovest da un molo foraneo costruito in parte sull'Isolotto Frigiano.

Il porto turistico di Castelsardo è gestito dalla società GE.CAS. Gestioni Castelsardo S.p.a. con sede in località Porto Turistico di Castelsardo, in forza dell'atto di concessione demaniale n. 01/2006, rep. n. 12.

Il porto turistico di Castelsardo dispone di circa 550 posti barca distribuiti su 8 pontili fissi e su 2 banchine con 4 pontili galleggianti. Attualmente vi operano circa 55 barche adibite alla piccola pesca con stazza media inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda. Il porto dispone di rifornimento carburanti, energia elettrica, acqua, assistenza ormeggio, varo e alaggio, lift 50 T, gru mobile 10 T, rimessaggio, scalo di alaggio, assistenza meccanica ed elettrica, assistenza medica, impianto antincendio, parcheggio auto.

Si riporta una scheda anagrafica contenente i principali dati di interesse.

Porto di Castelsardo		
Superficie totale	3290 mq GECAS + 3710 mq area pubblica	
Lunghezza banchine (m)	3290 GECAS + 420 non in concessione	
N° approdi (posti barca)	550 GECAS + 55 adibiti alla pesca	
Profondità fondale (m)	Min. 2,50	Max. 4,00
Superficie totale specchio acqueo	37.903,31 mq	
Servizi in porto	Rifornimento carburante, acqua, elettricità	
Attrezzature	Travel lift, gru	

Le tipologie di traffico che caratterizzano ordinariamente il porto sono:

- navi passeggeri n. 0;
- navi da diporto stanziali n. 550;
- navi da pesca n. 55.





6. ATTIVITÀ DEL PORTO

Nel porto di Castelsardo operano n. 55 unità adibite alla piccola pesca, con stazza media inferiore alle 10 TSL ed equipaggio medio pari a 2 marittimi.

Per quanto concerne le unità da diporto, si segnala che la maggior parte di esse ormeggiano presso i pontili in concessione. L'ammontare complessivo degli ormeggi disponibili per unità da diporto, nel porto di Castelsardo, è di circa n. 550 in concessione alla GE.CAS. Gestioni Castelsardo.

7. I DATI STORICI: LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'ULTIMO TRIENNIO

Per individuare in modo analitico il fabbisogno di impianti e servizi è indispensabile calcolare la "domanda" globale derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sulla base dell'erogazione dei servizi prestati negli ultimi anni e alla luce delle prospettive stimate di traffico dei prossimi anni, e ciò con separata articolazione per ciascun sottosistema.

7.1 Rifiuti prodotti dal naviglio da diporto e da pesca.

Negli anni 2009-2012 all'interno dell'area portuale erano presenti n. 5 cassonetti per la raccolta di rifiuti indifferenziati di capacità pari a lt. 1.000; il ritiro dei rifiuti veniva effettuato quotidianamente tramite operatore designato dal comune di Castelsardo. Si precisa che fino a tutto il 2012 i cassonetti erano collocati lungo la strada pubblica non disponendo il porto di varchi specifici per questa tipologia di rifiuto; successivamente gli stessi sono stati collocati all'interno del porto. Di conseguenza i quantitativi conferiti in quegli anni calcolati sulla base della capacità volumetrica dei cassonetti potrebbero essere eccessivamente stimati in considerazione dei rifiuti depositati dagli utenti "non diportisti".

RIFIUTO	2009	2010	2011	2012	2013
Garbage (quintali)	1125	1125	1125	1125	1296
Oli esausti (kg)	n.d.	800	1750	1500	1750
Batterie (kg)	n.d.	2050	1300	2670	1300
Filtri (kg)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Per quanto concerne il naviglio da pesca, tenendo comunque conto che una piccola minoranza di unità da pesca non è associata in cooperative, è stato rilevato che, nel porto di Castelsardo trovano ormeggio 55 imbarcazioni abilitate alla pesca costiera locale (c.d. piccola pesca), aventi tutte stazza inferiore alle 10 t.s.l. e con equipaggi composti da una o due persone (ad eccezione di una unità da pesca a strascico con 3 persone imbarcate). È pertanto possibile redigere il seguente prospetto di sintesi, in base ai dati in possesso di questa Autorità Marittima e di quelli acquisiti presso operatori del settore :

n. motopesca	55
Imbarcati	110 circa
n. cassonetti del servizio pubblico asserviti al settore pesca/diporto	6
frequenza di svuotamento da parte della Ditta incaricata del servizio pubblico di ritiro rifiuti urbani	giornaliero
n. contenitori per oli esausti	N° 1 Isola Ecologica (della società concessionaria)
Frequenza di svuotamento da parte della ditta mandataria del COOU	N° 1 volta al mese

7.2 Rifiuti prodotti da unità in sosta presso banchine di transito

Analogamente a quanto avviene per le strutture in concessione, anche presso le banchine di transito gestite direttamente dall'Autorità Marittima, le unità in sosta, per il conferimento di rifiuti di natura





garbage, oli usati, batterie esauste, filtri e contenitori imbrattati d'olio, si servono di un'isola ecologica realizzata e mantenuta dalla Società GE.CAS. Gestioni Castelsardo Spa, ubicata in un'area demaniale marittima, così come previsto dall'art. 3 della Determinazione n. 1242 del 26/05/2009 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Regione Autonoma della Sardegna, prorogata fino al 31 dicembre 2020 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 29/01/2013.

7.4 Le isole ecologiche per la raccolta degli oli esausti, rifiuti al piombo e di tutti gli altri rifiuti speciali pericolosi

Presso il porto turistico di Castelsardo, nell'area assentita in concessione alla GECAS, è ubicato l'unico punto di raccolta degli oli esausti presente nel porto al cui ritiro provvede periodicamente l'impresa mandataria del COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati). La stessa, installata dal Comune di Castelsardo e dalla GE.CAS. Spa, è dotata di contenitori per il conferimento di rifiuti garbage, oli esausti, batterie e filtri. È presente apposita cartellonistica esterna per la segnalazione dell'impianto.

8. ANALISI DELLE ESIGENZE

8.1 Considerazioni preliminari

Al fine di conseguire una più precisa individuazione della tipologia e della quantità presumibile dei rifiuti prodotti dalle navi, necessaria per determinare il conseguente fabbisogno di impianti/servizi di gestione, tenuto conto dell'impossibilità di fruire di un quadro completo attraverso l'esame dei dati storici, è necessario fare una preliminare analisi delle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto.

Quindi è stato effettuato un monitoraggio della situazione provvedendo a:

- individuare tipologie standard di navi che scalano il porto;
- individuare, sulla base delle informazioni fornite dai relativi comandanti, la produzione delle varie tipologie di rifiuti, in relazione al numero di persone a bordo e alla durata del viaggio;
- ipotizzare i quantitativi di rifiuti che i comandanti dovrebbero conferire al servizio di raccolta portuale, tenuto conto delle dotazioni tecniche di bordo e delle modalità alternative di smaltimento consentite dalla normativa internazionale e nazionale.

In base al monitoraggio effettuato è risultato quanto segue.

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni, il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può articolare in 3 sottosistemi, di seguito esposti in ragione della tipologia prevalente nel porto di Castelsardo:

- a) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità che utilizzano le strutture dedicate alla nautica da diporto (approdi turistici e punti d'ormeggio) presenti nel porto di Castelsardo;
- b) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
- c) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti da unità in sosta presso banchine diverse da quelle indicate al precedente punto a).

Sulla base invece della loro tipologia, i rifiuti prodotti dalle navi secondo la MARPOL 73/78 possono essere suddivisi in:

oil (Annesso I) rifiuti oleosi, fanghi, *slops* (acque di lavaggio cisterne, residui dei carichi), residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie etc.);

noxious liquid substances (Annesso II) sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne;

harmful substances (Annesso III) sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico;





sewage (Annesso IV) acque nere;

garbage (Annesso V), rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo. Il **garbage** a sua volta si divide in 6 categorie:

- plastica;
- materiale di imballaggio, tessuti;
- triturati di carta, di stracci, di vetro, di metallo, di bottiglie, di terracotta;
- prodotti cartacei, stracci, metalli, bottiglie, terracotta;
- rifiuti alimentari;
- cenere proveniente da inceneritore.

Qualora i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri siano ritirati da navi, nazionali ed estere, utilizzate per fini commerciali provenienti da Paesi extra – U.E., essi possono essere termovalorizzati ovvero smaltiti in discarica previa sterilizzazione secondo le modalità tecniche di cui all'art.3 comma 4 del decreto interministeriale del 22 maggio 2001.

Si precisa che il Decreto Interministeriale. 17.11.2005 n. 269 ha stabilito le procedure semplificate per le attività di recupero di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, quali acque di zavorra venute a contatto con il carico, acque di lavaggio, residuo del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla convenzione MARPOL, acque di sentina delle navi.

Tenuto conto che il porto di Castelsardo non è interessato da navi mercantili e quindi non è necessario prevedere impianti di ricezione per le sostanze nocive di cui agli Annessi II e III alla MARPOL 73/78, né di acque di lavaggio delle cisterne o residui del carico di cui all'Annesso I alla MARPOL 73/78, i problemi gestionali affrontati nel presente piano sono i seguenti:

- gestione rifiuti garbage prodotti (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi);
- gestione degli oli esausti e dei rifiuti al piombo secondo le vigenti disposizioni in materia sui consorzi obbligatori;
- gestione degli altri rifiuti prodotti dalle navi (scarti di materiale marinaresco, cavi, reti etc.);
- gestione residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie ...) così come definite dall'Annesso I della MARPOL 73/78;
- gestione dei rifiuti alimentari, con eventuale sterilizzazione di quelli da navi provenienti da paesi extra comunitari se conferiti in discarica;
- gestione di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall'Annesso IV alla MARPOL 73/78.

8.2 Navi traghetto da passeggeri e eventuali navi da carico

Il porto di Castelsardo non risulta interessato, neppure occasionalmente, da traffico mercantile o da motonavi traffico passeggeri.

8.3 Rifiuti prodotti dal naviglio da diporto e dal naviglio da pesca

Per la pianificazione delle misure necessarie ad organizzare i servizi per la gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto e dalle unità da pesca non è possibile valorizzare alcun elemento. In particolare gli occupanti le strutture dedicate alla nautica da diporto assentite in concessione e le banchine di transito gestite direttamente dall'Autorità Marittima hanno utilizzato, fino ad oggi, i cassonetti portuali del servizio di raccolta urbano. E' indicativo far rilevare come i dati relativi all'utilizzo dei cassonetti del servizio pubblico e dei contenitori per la raccolta degli oli esausti, riguardino anche e soprattutto i rifiuti conferiti dal naviglio da diporto, con presenze di circa 550 unità durante il periodo invernale e di 600 unità in quello estivo.

In relazione alla situazione locale, si stima inoltre una costanza della flotta di unità da pesca tradizionali.





9. SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Si dà di seguito, indicazione degli organismi e del personale responsabile dell'attuazione del Piano:

- Comandanti delle unità (navi da pesca, navi da diporto);
- responsabili delle Azienda municipale di Igiene Urbana di Castelsardo (nelle more dell'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica);
- Gestore del servizio in concessione;
- responsabili delle strutture ricettive (approdi, darsene) assentite in concessione.

Le unità da diporto ormeggiate presso il Porto di Castelsardo conferiranno i rifiuti prodotti per il tramite delle strutture di appartenenza, che sono tenuti a garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nella ordinanza di approvazione del presente Piano e nel decreto legislativo n.182/2003.

10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

10.1 Premessa

Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni acquisite è possibile ipotizzare la "domanda globale" di servizi attinenti al conferimento da parte delle navi che scalano il porto di Castelsardo e ciò alla luce delle prospettive dei traffici che interessano lo stesso.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA QUANTITÀ E TIPOLOGIA PRESUNTE DEI RIFIUTI CHE GLI IMPIANTI PORTUALI GESTIRANNO NEL TRIENNIO DI VALIDITÀ DEL PRESENTE PIANO

DOCUMENTO PROSPETTICO GESTIONE RIFIUTI VETTORI MARITTIMI (PERIODO 2015-2018)

	2015	2016	2017	2018
Garbage (quintali)	500	500	500	500
Oli esausti (kg)	1750	1750	1750	1750
Batterie (kg)	1300	1300	1300	1300
Filtri (kg)	100	100	100	100
Acque di sentina (mc)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sewage (mc)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Si è provveduto ad una stima al ribasso dei quantitativi ritirati essendo in previsione un sistema di accesso all'isola ecologica con scheda elettronica a disposizione dei soli titolari di ormeggio che eliminerà i quantitativi conferiti da utenze esterne al porto.

Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, è possibile ora ipotizzare l'organizzazione portuale che assicuri la massima flessibilità ed economicità, in aderenza agli obiettivi contemplati dalla Direttiva Comunitaria n. 2000/59/CE e dalla normativa nazionale di recepimento (D. Lgs. 182/2003).

Si riporta di seguito l'elenco contenente i codici CER, corrispondenti ad alcune delle tipologie di rifiuti più diffuse utilizzabili dal gestore portuale per la predetta codifica.

Codice CER	Descrizione rifiuto
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio (dry clearing)
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090103	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati
130403*	Oli di sentina della navigazione
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua (oil sludge)
150101	Imballaggi in carta e cartone





150102	Imballaggi di plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materia tessile
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli della voce 180108
200101	Carta e cartone (paper)
200102	Vetro (glass)
200108	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa non derivanti da paesi extra UE (food waste)
200110	Abbigliamento
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenuti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti fluoro cloro carburi
200125	Oli e grassi commestibili (vegetable oil waste)
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135
200138	legno
200139	Plastica (plastic)
200140	Metallo (metal)
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200304	Fanghi delle fosse settiche
200307	Rifiuti ingombranti





Ferme restando le presenti disposizioni, si precisa che il sistema di raccolta dovrà essere diversificato, a cura del gestore del servizio, per i tre sottosistemi di tipologie di navi/imbarcazioni presenti nel porto di Castelsardo, secondo le modalità più opportune (mediante autocompattatore, posizionamento di contenitore, area attrezzata), a seconda che il rifiuto sia prodotto da unità da diporto, motopescherecci, naviglio minore etc.

Tutti i rifiuti ritirati dovranno essere conferiti dal soggetto gestore in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto gestore dovrà provvedere a proprie cura e spesa ad attrezzare, non in ambito portuale, gli eventuali uffici amministrativi, un deposito per la rimessa e il lavaggio degli automezzi.

Sarà onere del gestore del servizio proporre all'Autorità Marittima e al Comune di Castelsardo idonea modulistica al fine di consentire ai medesimi di contabilizzare i rifiuti gestiti nell'ambito del servizio.

10.2. Gestione rifiuti delle unità da diporto, da pesca e motonavi passeggeri

L'organizzazione del servizio in questione prevede la creazione e la gestione di un'area attrezzata. Tale area attrezzata dovrà, di concerto con l'Autorità Marittima, essere posizionata all'interno del porto di Castelsardo nelle zone appositamente individuate e indicate nell'Allegato 1; la stessa, realizzata secondo le norme vigenti in materia, dovrà avere una distanza minima di sicurezza tale da evitare accidentali sversamenti di sostanze inquinanti a mare. Essa dovrà essere in grado di assicurare la raccolta differenziata nonché il recupero e riciclaggio ovvero il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

L'attività di raccolta dei rifiuti di cui trattasi dovrà avvenire nel rispetto delle normative doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e dell'ambiente dall'inquinamento. In particolare, la ditta incaricata dovrà prestare la massima cura possibile affinché nel corso delle attività di raccolta/ritiro siano evitati spandimenti in banchina e/o inquinamenti degli specchi acquei limitrofi.

Per l'erogazione di tale servizio, che comporterà il rilascio di un "buono di prestazione", è prevista la corresponsione di apposita tariffa.

Le prescrizioni gestionali dell'impianto dovranno ovviamente far carico al soggetto gestore che provvederà a garantire la custodia dell'area, l'apertura del centro di raccolta per minimo 6 giorni settimanali, concordati con i soggetti utenti in sede attuativa del presente Piano, alla pulizia e alla manutenzione degli impianti, al conferimento gratuito all'impresa mandataria dei consorzi obbligatori nonché all'espletamento delle incombenze amministrative connesse alla gestione dei rifiuti in questione. Saranno a carico del gestore portuale le pratiche per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, tra cui quelle demaniali da richiedere al competente Servizio della Direzione generale degli Enti Locali della Regione Sardegna.

È vietato il deposito ed il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano o stazionano nel porto in parola, con sistemi diversi dal conferimento presso la citata area attrezzata. All'atto del deposito i citati rifiuti dovranno essere privi di qualsiasi sostanza contaminante che possa compromettere il loro conferimento ai rispettivi consorzi.

a) Per quanto attiene ai **rifiuti garbage** non speciali e non pericolosi, si prevede che, a cura del gestore del servizio, all'interno dell'area attrezzata, vengano posizionati dei contenitori, tutti di diverso colore, per la raccolta differenziata di tali rifiuti, come di seguito specificato:

- a) contenitore per il secco residuo;
- b) contenitore per rifiuti organici;
- c) contenitore per carta e cartone;
- d) contenitori per gli imballaggi e frazioni merceologiche similari.





Periodicamente e, comunque, su chiamata del concessionario presente nel porto e presso cui sarà posizionata la suddetta area attrezzata, il gestore portuale provvederà al ritiro dei rifiuti, a fronte della corresponsione di apposita tariffa.

b) Per quanto attiene ai **rifiuti speciali pericolosi e non** da conferire nell'area attrezzata:

Codice CER	Descrizione rifiuto
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130401*	Oli di sentina da navigazione interna
130402*	Oli di sentina delle fognature dei moli
130403*	Altri oli di sentina della navigazione
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160708*	Rifiuti contenenti olio
200121*	Tubi fluorescenti

il gestore del servizio dovrà provvedere al posizionamento di contenitori idonei alla raccolta delle suddette tipologie di rifiuti, all'interno della predetta area attrezzata.

In particolare, si prevede che l'area attrezzata sia fornita di contenitori di tipologia approvata ai fini della prevenzione di possibili sversamenti inquinanti, e che sia dotata di almeno n. 1 bidone plastico per la raccolta di oli esausti, n. 1 fusto metallico per la raccolta di filtri olio e n. 1 contenitore in plastica per la raccolta delle batterie esauste; altre tipologie di rifiuti speciali e/o nocivi potranno essere stoccate in altri appositi contenitori sempre di tipologia approvata.

Le operazioni di conferimento di oli usati, filtri olio, lattine sporche di olio e batterie esauste dovranno essere eseguite da parte dell'utenza nel totale rispetto delle seguenti disposizioni:

1. evitare ogni forma di colaggio, sia nella fase del trasporto sia in quella del conferimento stesso;
2. prestare la massima attenzione affinché il contenitore sia chiuso correttamente;
3. evitare il conferimento allorché il quantitativo d'olio già presente nel contenitore sia tale da non consentire la giusta ricezione; in caso di dubbio procedere con la dovuta accuratezza onde evitare la fuoriuscita;
4. adottare ogni precauzione tesa ad evitare danni al recipiente;
5. procedere alla chiusura del contenitore ogni qualvolta lo stesso risulti aperto;
6. evitare di lasciare nel recipiente o nei pressi dello stesso lattine, barattoli o altri contenitori in genere.

In caso di inadempienza alle presenti disposizioni, i soggetti responsabili sono obbligati a provvedere, a propria cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.

Il concessionario del servizio dovrà verificare che lo svuotamento dei contenitori avvenga con regolarità e comunque ad intervalli periodici non superiori al bimestre, assicurando comunque che gli stessi mantengano sempre una capacità residua di ricevimento sufficiente (non inferiore al 20% della capacità totale di ogni singolo contenitore).





10.3 Gestione rifiuti sewage (acque nere) e acque di sentina

Fermi restando i divieti di scarico in mare, il servizio di ritiro delle acque nere e delle acque di sentina dalle unità da diporto dovrà svolgersi utilizzando un mezzo con cisterna, idoneo allo scopo.

I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave ovvero aspirati dai mezzi della ditta concessionaria. Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna. Quando i liquidi sono aspirati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento è eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare all'utente il "buono di prestazione" attestante gli esatti metri cubi conferiti.

Successivamente, l'operatore-autista si recherà, con apposito formulario, all'impianto autorizzato per il trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti liquidi, ovvero presso idoneo impianto di depurazione per lo scarico delle acque nere.

Il gestore del servizio dovrà tenere e aggiornare quotidianamente, oltre ad ogni altro documento eventualmente previsto dalla vigente normativa, anche un apposito registro, specifico per tali tipologie di rifiuti (acque oleose di sentina, acque nere, etc.), contenente almeno le seguenti informazioni:

- nome e bandiera della nave;
- porto di provenienza della nave;
- posizione della nave in porto;
- quantità e tipo dei rifiuti prelevati;
- data e orario di prelevamento;
- data e orario di avvio a smaltimento;
- polo di smaltimento;
- targa dell'automezzo utilizzato per il prelevamento a bordo ed il successivo avvio al polo di smaltimento;
- personale impiegato nel servizio di ritiro.

11. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

11.1 Premessa

Il presente paragrafo intende dettare le procedure che il gestore e l'utenza devono adottare per un'implementazione razionale e funzionale del presente Piano.

A seguito della approvazione della revisione del Piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Castelsardo, l'Autorità Marittima provvederà ad assicurare le informazioni adeguate al comandante della nave e a tutti i soggetti interessati, tramite l'emanazione di una propria ordinanza e la distribuzione di un documento informativo contenente:

- una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle navi con richiami alla normativa pertinente;
- l'ubicazione degli impianti e dei servizi portuali di gestione dei rifiuti;
- l'indicazione dei punti di contatto per l'erogazione dei servizi offerti e delle procedure di conferimento;
- l'indicazione delle tariffe;





- le procedure per le segnalazioni di disfunzioni, disservizi e inadeguatezze rilevati in occasione dell'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

Per assicurare la massima tempestività nello scambio di informazioni verrà attuato il seguente processo.

11.1.1 Alla partenza dal porto di provenienza

Alla partenza dal porto di provenienza, la nave, o la sua agenzia, provvede a comunicare all'agenzia del porto di destinazione i dati di cui all'Allegato III del D. Lgs. n. 182/2003 da trasmettere alla locale Autorità Marittima. Le suddette disposizioni non si applicano agli eventuali pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

11.1.2 All'ormeggio nel porto di approdo

a) Conferimento a terra dei rifiuti.

All'ormeggio nel porto di approdo, la nave consegna i rifiuti al soggetto gestore del servizio di raccolta per l'espletamento delle operazioni previste anche mediante l'area attrezzata. I rifiuti putrescibili devono essere consegnati dalla nave con frequenza minima di 24 ore.

L'Autorità Marittima si riserva il diritto di ispezione ex art. 11 del D.Lgs. n. 182/03.

b) Trattenimento dei rifiuti a bordo.

All'ormeggio nel porto di approdo, la nave comunica i dati di cui all'Allegato III del D.Lgs. n. 182/2003, indicando quali rifiuti non intende conferire all'impianto portuale di raccolta. L'Autorità Marittima, avvalendosi anche di altre strutture pubbliche o istituzionali, accerta che la nave abbia capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino all'arrivo presso il successivo porto di conferimento, rilasciando al riguardo apposita autorizzazione solo nel caso in cui tali accertamenti diano esito favorevole.

c) Obbligo di informazioni per i pescherecci e le unità minori da diporto omologate per un massimo di 12 (dodici) passeggeri.

I comandanti di pescherecci e di unità da diporto omologate per un massimo di 12 (dodici) passeggeri, esentate dall'obbligo della notifica preventiva all'ingresso in porto dei rifiuti e dei residui del carico, ove non ricadenti nella fattispecie di cui al comma successivo, devono - entro 24 ore dall'arrivo nelle acque territoriali del Circondario marittimo di Porto Torres - far pervenire all'Autorità Marittima, anche a mezzo fax, apposita dichiarazione, specificando in particolare le modalità ed esigenze di smaltimento dei rifiuti di bordo, compresi batterie e olii esausti. Il rilascio delle spedizioni è subordinato alla presentazione da parte del comandante della documentazione attestante l'avvenuta consegna dei rifiuti al gestore del servizio.

I comandanti di pescherecci di base nei porti del Circondario marittimo di Porto Torres, i diportisti associati/affiliati a circoli nautici/società concessionarie di strutture per la nautica da diporto nel Circondario marittimo di Porto Torres e i comandanti di unità da diporto omologate per un massimo di 12 (dodici) passeggeri dovranno far pervenire apposita dichiarazione, specificando in particolare le modalità ed esigenze di smaltimento dei rifiuti di bordo, compresi batterie e olii esausti, all'Autorità Marittima entro giorni 30 (trenta) dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza di adozione del presente Piano nonché mensilmente. Tale dichiarazione potrà essere resa anche tramite le eventuali ditte/cooperative di pesca o circoli nautici/società concessionarie di strutture per la nautica da diporto di rispettiva affiliazione.

11.1.3 Alla partenza dal porto di approdo

Alla partenza della nave dal porto di approdo, l'Autorità Marittima informa quella del porto di nuova destinazione circa eventuali autorizzazioni concesse al trattenimento a bordo dei rifiuti, ovvero eventuali violazioni degli artt. 7 e 10 del citato D.Lgs. n. 182/3003, per le azioni di competenza.

11.2 Attività di coordinamento - Osservatorio permanente per la raccolta dei dati





L'Autorità Marittima provvede alla raccolta di tutta la certificazione emessa per le finalità statistiche e di collegamento con tutte le altre Amministrazioni e Organismi interessati, concorrendo alla elaborazione dei documenti la cui predisposizione prevede la partecipazione congiunta dei diversi soggetti coinvolti. Si ricorda, in particolare, che per quanto concerne le navi soggette a notifica, tali informazioni risultano già registrate e contabilizzate dall'Autorità Marittima, a differenza di quanto avviene per eventuali pescherecci ed unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.

Pertanto, al fine di consentire all'Autorità Marittima di contabilizzare i dati inerenti al traffico ed ai volumi di rifiuti e dei residui del carico conferiti dalle navi nei porti del Circondario marittimo e poter svolgere le ispezioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 182/2003, il gestore del servizio, sulla base dei "buoni di prestazione", dovrà tenere apposita contabilità dei rifiuti gestiti da trasmettere, in forma sintetica, mensilmente al comune di Castelsardo e alla Capitaneria di porto di Porto Torres. In tal modo potrà essere costituita la banca dati utile a poter procedere ai futuri aggiornamenti del presente Piano.

Ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico" relativo al porto di Castelsardo, l'Autorità Marittima invia annualmente, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro il 30 aprile, un report contenente i dati relativi ai rifiuti di cui al D. Lgs. n. 182/2003 gestiti nell'ambito del Circondario marittimo nell'anno precedente.

11.3 Procedura di segnalazioni di eventuali inadeguatezze

Chiunque nell'ambito del servizio di ritiro e gestione dei rifiuti provenienti da navi e dei residui del carico, e in particolare i comandanti delle imbarcazioni che fruiscono degli impianti portuali e dei servizi di raccolta, riscontri dei disservizi o delle inadeguatezze rispetto alle previsioni di legge o del presente Piano, è tenuto a darne comunicazione al concessionario e all'Autorità Marittima. In particolare andrà segnalata la mancata raccolta dei rifiuti nonostante la richiesta, l'impossibilità di raggiungere il gestore del servizio di raccolta con alcun mezzo di comunicazione, il mancato ritiro di alcune tipologie di rifiuti e le differenze delle tariffe applicate rispetto a quanto comunicato dall'Autorità Marittima ai sensi del paragrafo 11.1.

L'Autorità Marittima stabilisce la modulistica e mantiene attive le procedure di segnalazioni di eventuali inadeguatezze per trattare e analizzare quanto segnalato e per decidere le azioni atte ad eliminarne le cause. I cambiamenti nelle procedure e la relativa documentazione, messe in atto a seguito di azioni correttive e/o preventive, vengono registrate e messe agli atti.

11.4 Procedura di consultazione permanente

Nella sua attività l'Autorità Marittima si rapporta normalmente con la comunità portuale locale, composta da tutti i soggetti pubblici che hanno competenza in ambito portuale e privati che operano nell'ambito del porto attraverso delle riunioni e incontri periodici per affrontare temi specifici. Gli incontri e le decisioni prese sono verbalizzate e messe agli atti.

In fase di aggiornamento del Piano, ai fini dell'attuazione di una consultazione permanente con i soggetti interessati, saranno convocate dall'Autorità Marittima apposite conferenze di servizi per effettuare, inizialmente, la prima valutazione e apportare eventualmente le correzioni e le integrazioni necessarie per la successiva intesa da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Successivamente le conferenze di servizi serviranno a valutare la necessità di apportare correttivi all'attuale organizzazione per il più proficuo raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano.

Alle conferenze di servizi saranno invitati i seguenti soggetti:

- Amministrazione Provinciale – Settore Ambiente;
- Comune di Castelsardo;
- Associazioni di categorie (Agenti marittimi, Servizi ecologici portuali, Porti Turistici).

Al termine di ogni conferenza di servizi sarà redatto un verbale che sarà trasmesso a tutti i convenuti.

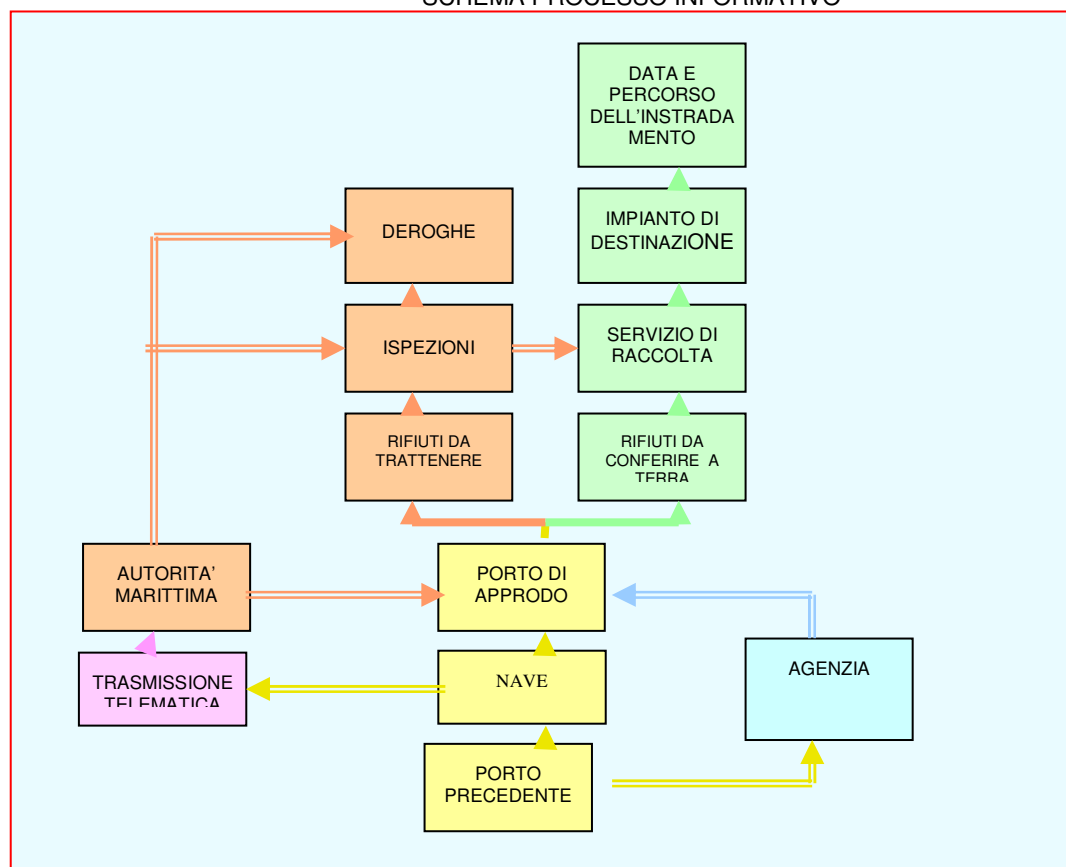




11.5 Informazione agli utenti portuali

L'Autorità Marittima promuove un'opera di sensibilizzazione degli utenti portuali al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti. Tale opera consiste nel consegnare a tutti i comandanti delle navi che fanno scalo nel porto di Castelsardo la documentazione di cui al punto 11.1.

SCHEMA PROCESSO INFORMATIVO



12. AUTORIZZAZIONI VARIE E FORMULARI

12.1. Le aree attrezzate

Si ricorda che l'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 182/03 stabilisce che gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) (deposito temporaneo).

I rifiuti pericolosi liquidi conferiti presso l'area attrezzata, saranno stoccati in serbatoi idonei a contenere sostanze liquide pericolose e in particolare dovranno essere muniti di:

- sfiati di capacità residua del 10%, che devono essere captati e inviati a idonei sistemi di abbattimento;
- dispositivi di anti-traboccamento o tubazione di troppo pieno;





- c) indicatori di allarme o di livello;
- d) idonei dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento travaso e svuotamento;
- e) un bacino di contenimento di capacità pari al contenitore stesso oppure, nel caso di un bacino per più serbatoi, di capacità pari ad almeno il 30% del volume dei serbatoi; in ogni caso la capacità del bacino di contenimento non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
- f) cartelli mobili in differenti lingue adeguatamente posizionati per indicare le tipologie di rifiuti stoccati.

L'area attrezzata potrà essere anche munita di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati (umido/organici, vetro, lattine, carta e cartone, plastica, umido, ecc.) e indifferenziati, predisponendo per i contenitori dell'umido una raccolta frequente.

L'area attrezzata dovrà soddisfare indicativamente i seguenti requisiti:

- a) avere una dimensione adeguata per la movimentazione dei mezzi;
- b) essere delimitata da un pannello grigliato e montata su una base di cemento armato di altezza di almeno 80 cm per impedire l'entrata di acqua di dilavamento; il fondo sarà costituito da bitume;
- c) all'interno dell'area saranno ubicati i bacini di contenimento nei quali verranno posti dei serbatoi di capacità adeguata a seconda della tipologia di rifiuto; i bacini di contenimento devono essere costruiti in materiali resistenti all'attacco chimico-fisico e chiusi nella parte superiore da un grigliato metallico;
- d) l'area dovrebbe essere adeguatamente coperta e l'acqua piovana opportunamente convogliata. La copertura dell'area attrezzata potrà essere costituita a falde, con una superficie piana maggiore del basamento per meglio garantire l'allontanamento dell'acqua piovana.

Si dovrà inoltre prevedere l'installazione di apposita cartellonistica esterna per la segnalazione dell'impianto. Dovrà inoltre essere esposto il regolamento dell'impianto in cui saranno indicate: le modalità di conferimento dei rifiuti, gli orari di accesso all'area, gli obblighi e i divieti di chi conferisce, le sanzioni applicabili, i riferimenti del gestore del servizio, le modalità di segnalazione delle inadeguatezze riscontrate dagli utenti e un numero telefonico a cui poter comunicare eventuali situazioni di emergenza.

Possono essere contabilizzati fra i rifiuti urbani quelli provenienti dalle navi relativamente ai codici CER previsti dall'ISPRA per il calcolo delle raccolte differenziate e ritirati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta del Comune di Castelsardo, ovvero quelli del seguente elenco, da ritenersi non esaustivo:

Codice CER	Descrizione rifiuto
150101	imballaggi di carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150107	imballaggi in vetro
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200125	oli e grassi commestibili
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200131*	medicinali citotossici e citostatici
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131





Codice CER	Descrizione rifiuto
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135
200137*	legno, contenente sostanze pericolose
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200140	metalli
200201	rifiuti biodegradabili
200301	rifiuti urbani non differenziati
200302	rifiuti dei mercati

12.2. Autorizzazioni Albo Nazionale Gestori Ambientali

Per la gestione del servizio così come descritto nei capitoli precedenti, sulla base delle quantità di rifiuti previsti dal presente Piano, il soggetto gestore deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno nelle seguenti categorie e classi:

- 1F (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati),
- 4F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi),
- 5F (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi).

Il soggetto gestore deve conferire i rifiuti oggetto della raccolta presso impianti di smaltimento e recupero autorizzati. I mezzi terrestri utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente: autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali; dotazione di vano chiuso o con sponde alte che lo separano dalla cabina di guida.

Per quanto attiene ai formulari, in linea con le disposizioni generali vigenti, per tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti *garbage* che consistono in rifiuti urbani e assimilati, effettuate dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta del Comune di Castelsardo, sia per quanto attiene al trasferimento dalla nave alla base operativa del gestore, sia per la spedizione dalla base operativa al centro finale di recupero/smaltimento, non va redatto alcun formulario. E' in ogni caso prevista una ricevuta identificativa del soggetto dal quale è effettuato il ritiro da parte del soggetto gestore, a mezzo di "buono di prestazione" il cui modello sarà precisato nella regolamentazione locale attuativa del presente Piano.

Per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non, il formulario di identificazione va redatto, fatta eccezione nei casi di movimentazione all'interno dell'area portuale (es. trasporto di oli eseguito dal comandante di un'imbarcazione all'area attrezzata).

13. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per consentire lo svolgimento dei servizi via terra secondo l'organizzazione descritta nel cap. 10, è necessario disporre di adeguate risorse umane e tecniche.

Il servizio verrà ordinariamente svolto dal lunedì alla domenica per 365 giorni all'anno, garantendo la disponibilità su chiamata telefonica da parte del concessionario del porto con preavviso di almeno 24 h. Il servizio di ritiro dei rifiuti dall'area attrezzata dovrà essere assicurato ogni qual volta venga raggiunto un livello di riempimento dei contenitori pari al 70% del volume degli stessi. La squadra di terra ordinaria dovrà essere composta da n. 1 addetto.

Il gestore di servizio dovrà assicurarsi che il personale impiegato sia in possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente (es. patenti per automezzi, coperture assicurative, titoli equipollenti).





14. LE RISORSE MATERIALI

Ai fini dello svolgimento del servizio, il soggetto gestore dovrà provvedere a proprie cura e spesa ad attrezzare, non in ambito portuale, gli eventuali uffici amministrativi, un deposito per la rimessa e il lavaggio degli automezzi.

Il soggetto gestore dovrà inoltre disporre di un autocarro e/o di un autocompattatore autorizzati al trasporto per lo smaltimento dei rifiuti previsti dal presente Piano, nonché di un mezzo dotato di cisterna per lo smaltimento delle acque di sentina.

Il concessionario dovrà realizzare l'area attrezzata, completa di contenitori come descritto nel capitolo 10, nonché delle attrezzature necessarie a svolgere il servizio a regola d'arte.

Le quote di ammortamento annuo del capitale investito per l'acquisto dei beni utilizzati, potranno essere calcolate considerando, per le opere civili una vita media di 40 anni, e per le attrezzature e i mezzi una vita media 10 anni, considerata la tipologia a chiamata del servizio.

15 QUADRO DEI COSTI DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI

Sulla base di quanto riportato nei capitoli precedenti, si riporta di seguito la stima di massima dei costi annui connessi allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ai fini della predisposizione del bando di gara.

a)	SMALTIMENTO RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, presso impianti di terzi	€ 11.000,00
b)	PERSONALE – squadra composta da un addetto di 4° livello	€ 7.900,00
c)	MATERIALI DI CONSUMO	€ 400,00
d)	AMMORTAMENTO STRUTTURA, MEZZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE	€ 4.500,00
e)	ONERI SICUREZZA	€ 1.000,00
TOTALE		€ 24.800,00

I costi sopra riportati si intendono comprensivi di costi generali e utile di impresa.

16. GLI ASPETTI TARIFFARI

L'art. 8 del D. Lgs. n. 182/2003 prevede che gli oneri relativi agli impianti ed ai servizi portuali di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi devono essere coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto. Tali tariffe verranno corrisposte al concessionario individuato ai sensi del successivo capitolo 17.

I criteri di strutturazione tariffaria sono riportati nell'Allegato IV al decreto medesimo, laddove si stabilisce la seguente articolazione:

- una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, con possibilità di differenziazione in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
- una quota correlata al quantitativo e al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lett. a).

L'Allegato IV aggiunge che, nel caso di conferimento dei residui del carico, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti.

Si ricorda inoltre che nell'ambito di una concessione di servizi, ai sensi dell'art. 143, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, "l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli





investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto". Pertanto, l'offerta economica da presentarsi da parte delle imprese partecipanti in sede di gara per l'affidamento, mediante concessione, del servizio di gestione dei rifiuti portuali, sarà supportata da apposito piano economico e finanziario recante il costo presunto del servizio (spese generali e utile d'impresa compresi) nonché le tariffe che verranno applicate all'utenza.

Per quanto concerne il servizio di raccolta e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle navi le tariffe potranno essere determinate sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa applicata dal concessionario del servizio dovrà essere corrisposta dai singoli utenti o dal gestore del porto turistico che, per quanto di competenza, la ribalterà sulle imbarcazioni da diporto al fine di coprire il 100% del costo del servizio come determinato in sede di offerta economica; tale tariffa potrà essere applicata giornalmente, mensilmente o annualmente;
- b) la tariffa andrà diversificata almeno in funzione della pericolosità del rifiuto (pericoloso, non pericoloso), dello stato (solido o liquido) e della potenziale destinazione (allo smaltimento o al recupero); in particolare andranno definite le tariffe per almeno le seguenti tipologie di rifiuti: rifiuti garbage, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, rifiuti oil, acque di sentina, rifiuti sewage;
- c) nel caso di eventuali pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, verrà definita una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui al predetto Allegato IV;
- d) al fine di incentivare lo svolgimento della raccolta differenziata e il conferimento a recupero dei rifiuti, le tariffe dei rifiuti da recuperare devono essere inferiori a quelle dei rifiuti da smaltire;
- e) andranno previste delle penalizzazioni sino al 50% della quota fissa della tariffa del rifiuto garbage per i conferimenti esclusivi di rifiuti indifferenziati dovuti alla mancata effettuazione della raccolta differenziata a bordo.

Potranno essere previste delle maggiorazioni tariffarie per il servizio svolto fra le 17 e le 8, per le festività nazionali e le domeniche, nonché per l'insacchettamento dei rifiuti di bordo.

Sulla base di quanto sopra riportato, le tariffe riportate nel piano economico e finanziario predisposto dal gestore concessionario nell'ambito della gara ad evidenza pubblica, saranno applicate i singoli utenti e/o al gestore del porto turistico e verranno rese esecutive con apposita ordinanza, dopo l'aggiudicazione del servizio.

17. LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'art. 6, comma 1, lett. c) della L. n. 84/94 prevede che i servizi di interesse generale individuati con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti), siano affidati in concessione mediante gara pubblica.

Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti dalle navi, il D.M. 14.11.94 (applicativo dell'art. 6, comma 1 lett. c) della L. n. 84/94) inserisce tali servizi tra quelli di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli utenti portuali, compresi la raccolta e il conferimento a smaltimento dei rifiuti provenienti dalle navi.

Il sistema normativo si completa con la previsione dell'art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 182/2003 laddove si prescrive che l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Tenuto conto della L.R. 30 giugno 2011, n.12, poiché il rapporto tra il Comune di Castelsardo e il soggetto gestore è regolato da un atto di concessione, si ritiene necessario evidenziare la distinzione tra concessione di servizi e appalto di servizi: l'appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore





dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un rapporto trilaterale che interessa l'Amministrazione concedente, il concessionario e gli utenti del servizio.

Sul punto in argomento si richiama la definizione contenuta nell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 ai sensi del quale "Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Inoltre sempre ai sensi del già citato art. 30, il comma 3 dispone che "La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi".

Trattandosi di concessione di servizi, non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, sarà quest'ultimo a costituire parte integrante dell'"importo totale pagabile" di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006. Il canone a carico del concessionario potrà, altresì, essere computato ove previsto.

In linea generale, si adotteranno le seguenti linee guida per la procedura selettiva:

- massima divulgazione di un avviso inteso ad acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione del servizio nel caso di procedura negoziata (ovvero dell'avviso di gara nel caso di procedura aperta), il cui estratto dovrà essere reso noto mediante pubblicazione sulla GURI e sulla GUCE e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso verrà pubblicato sul profilo del committente e dovrà contenere i requisiti tecnico-amministrativi che devono possedere i partecipanti per poter svolgere il servizio di cui trattasi;
- ampia possibilità di partecipazione a livello comunitario senza discriminazioni di nazionalità;
- nel caso di procedura negoziata, predisposizione di apposita lettera di invito a presentare offerta che contenga almeno il progetto tecnico di raccolta e il relativo piano economico e finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto;
- nel caso di procedura aperta, i candidati presenteranno apposita offerta contenente almeno il progetto tecnico di raccolta e il relativo piano economico e finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto;
- scelta del candidato nel rispetto delle regole e dei requisiti inizialmente stabiliti, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il soggetto gestore se in possesso della certificazione ISO 9001 (qualità aziendale) ed ISO 14001 (qualità ambientale), usufruirà di un vantaggio nel punteggio nella fase di gara qualora venga aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ALLEGATO 1 – Ubicazione dell'area attrezzata

ALLEGATO 2 - Schema di contratto di concessione





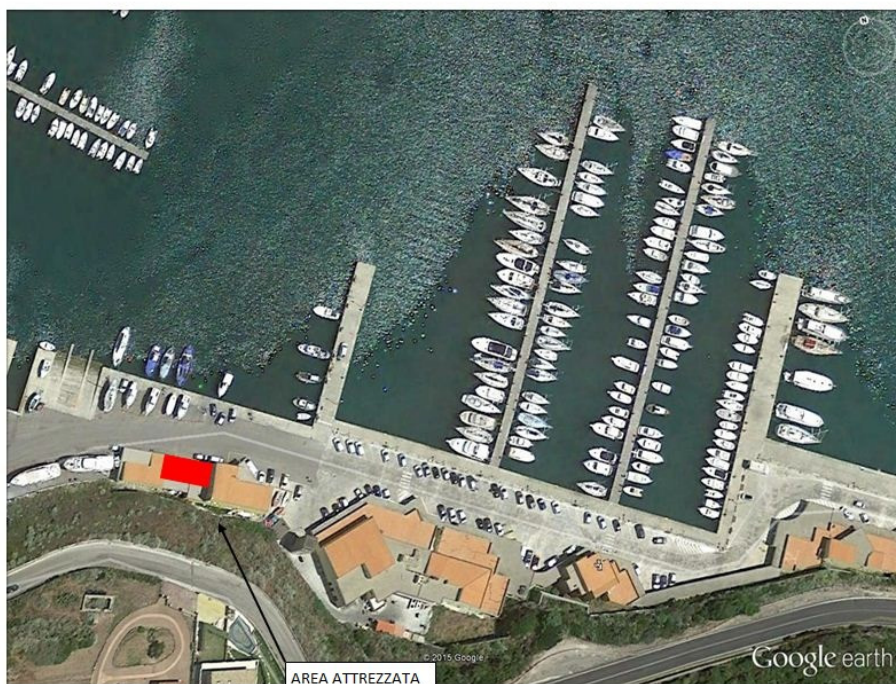
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1

UBICAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES





ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEL RESIDUO DEL CARICO NEL PORTO DI _____ - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO € _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di _____, avanti a me _____, incaricato delle funzioni di ufficiale rogante per il Comune di _____ si sono costituiti:

da una parte

il Comune di _____ - in persona di _____, domiciliato per il suo incarico nella sede del Comune di _____, in via _____ (C.F. _____);

dall'altra parte

la Società _____, nella persona del legale rappresentante _____, con sede legale in _____ (P.IVA. e C.F. _____)

Premesso che

- l'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs. n. 182/2003, ha provveduto ad esprimere l'intesa sul Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e del residuo del carico del porto di _____, come da deliberazione n. _____ del _____;
- con determinazione del _____ n. _____ del _____ si è proceduto ad indire un gara mediante procedura _____, con il criterio del _____, per l'affidamento della concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e del residuo del carico del porto di _____, con importo a base d'asta pari € _____ esclusa I.V.A.;
- a seguito dell'espletamento della gara di cui sopra, è risultato aggiudicatario, in via provvisoria, la società _____ con sede legale in _____;
- con _____ si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara;
- con successiva determinazione del _____ n. _____ del _____, verificato il possesso da parte della società _____ dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti da _____, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della suddetta Società;
- la Società _____ ha provveduto a costituire idonea garanzia fidejussoria;

Tutto ciò premesso

Ritenuto di dover procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, di comune accordo, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto della concessione





La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, comprese le unità da diporto, che fanno scalo entro la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio circondariale marittimo di _____.

Per gestione dei rifiuti si intende la raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento), il carico, il trasporto, lo scarico, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti e le attività connesse, con le modalità previste nel Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° _____ del _____ emessa da _____.

ART. 3 - Descrizione sommaria del servizio

Ferma restando la necessità che la raccolta avvenga per quanto più possibile in modo differenziato, il servizio consiste sostanzialmente in:

1. raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dalle navi che utilizzano i porti ricadenti entro la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio circondariale marittimo di _____, con le modalità previste nel Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° _____ del _____ emessa da _____;
2. carico dei rifiuti consegnati dai produttori, il trasporto e lo smaltimento degli stessi secondo la frequenza necessaria ad una ottimale gestione del servizio e, comunque, non inferiore alla frequenza stabilita dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° _____ del _____ emessa da _____;
3. carico, trasporto e smaltimento degli oli esausti, dei filtri dell'olio e delle batterie al piombo consegnati dai produttori, ogni qualvolta necessario per una ottimale gestione del servizio;
4. pulizia delle aree di lavoro di cui sopra, che dovranno essere sottoposte a periodici ed adeguati lavaggi e/o disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, avendo riguardo ad intensificare tali lavaggi e disinfezioni durante i mesi estivi;
5. lavaggio con inaffiatrice, ovvero con manichetta, oppure con autobotti, delle aree utilizzate per la movimentazione dei rifiuti, di cui sopra, ogni qualvolta necessario e, comunque, almeno due volte al mese (orientativamente al giorno 1 e 16 di ogni mese);
6. pulizia immediata di eventuali residui dovuti a potenziali perdite di varia natura;
7. altri servizi affidati al soggetto concessionario con atto del Comune di _____ per motivi di sicurezza, igiene, o quant'altro previsto nella concessione del servizio;
8. gestione dell'area attrezzata individuata dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° _____ del _____ emessa da _____;
8. tenere apposita contabilità dei rifiuti gestiti da trasmettere mensilmente al Comune di _____ e all'Ufficio circondariale marittimo di _____.

ART. 4 - Disponibilità di mezzi e personale

Quanto previsto dal presente contratto viene eseguito dal Concessionario come imprenditore professionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propria con l'osservanza piena ed incondizionata di quanto previsto nel presente contratto e nel Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° _____ del _____ emessa da _____, in maniera tale da raggiungere il risultato in esso Piano previsto, nonché di tutte le norme, termini, prescrizioni, condizioni e modalità contenuti e/o riportati e/o comunque richiamati nel presente contratto e nei documenti di cui all'articolo 17.





Per l'esecuzione del servizio è previsto l'impiego giornaliero di almeno _ operatori appositamente abilitati, per ____ ore per l'intera settimana (sette giorni su sette). Inoltre è individuato almeno un capo squadra responsabile dell'Impresa per il servizio in concessione.

L'impresa è tenuta a fornire al proprio personale, addetto allo svolgimento del servizio, tutte le attrezzature occorrenti per la completa esecuzione dello stesso ed a provvedere, tempestivamente, alla rimozione dei rifiuti non appena consegnati dai produttori.

L'impresa dovrà inoltre assicurare:

reperibilità per 24 ore per 365 giorni/anno del personale;
regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'impresa è in possesso in forza di proprietà, comodato o nolo esclusivo per tutta la durata del contratto, delle attrezzature/mezzi di cui al Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° ____ del ____ emessa da _____, il cui elenco è allegato al presente contratto. La disponibilità degli stessi deve essere provata da adeguata documentazione, con prova rinnovata ogni sei mesi. L'elenco dei mezzi e delle attrezzature riporta le capacità e le potenze relative, nonché l'indicazione dei mezzi/attrezzature aggiuntivi eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione del servizio.

Il Concessionario è tenuto a mantenere costantemente in efficienza tutti i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio. Qualora i suddetti mezzi non possano essere utilizzati per cause non dipendenti dalla volontà del Concessionario (guasti, incidenti ecc.) quest'ultimo è tenuto a provvedere alla loro immediata sostituzione al fine di evitare interruzioni del servizio, dandone immediata comunicazione al Comune di _____ e all'Autorità Marittima.

E' facoltà del Concessionario del servizio dichiarare indisponibili i mezzi non destinati allo svolgimento del servizio, per non più di venti giorni ogni anno, al fine di effettuare i lavori necessari per il mantenimento in efficienza dei mezzi stessi. Tali periodi devono essere preventivamente comunicati al Comune di _____ e all'Autorità Marittima, indicando in caso di indisponibilità degli stessi, con quali vengono sostituiti.

Il Concessionario è l'unico responsabile, per qualsivoglia titolo e/o causa, dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza nell'uso ed impiego dei mezzi e delle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio, nonché di ogni danno a persone, beni mobili e immobili anche di terzi, conseguenti all'esecuzione dei lavori, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio, sia il Comune di _____ sia il personale della stessa.

Il responsabile dell'attuazione del servizio per conto del Concessionario è il sig. _____, reperibile in tutte le ore della giornata (h. 24).

ART. 5 - Ammontare del canone concessorio

Il canone dovuto al Comune di _____ a fronte della concessione per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto è pari al ____% (____ %) del fatturato annuo dell'Impresa esecutrice relativo al servizio oggetto di concessione, con un minimo annuo di € _____ che dovrà essere versato anticipatamente all'inizio di ogni annualità contrattuale.

Al termine di ogni anno contrattuale verrà determinato l'eventuale conguaglio dovuto dall'Impresa, qualora quanto corrisposto all'inizio dell'anno a titolo di canone concessorio fosse inferiore al ____% (____%) del fatturato annuo relativo al servizio oggetto di concessione dell'Impresa esecutrice.

Il Concessionario entro e non oltre 7 giorni dal termine dell'anno contrattuale trasmetterà al Comune di _____ specifico resoconto relativo ai servizi svolti nell'anno e comunicherà l'ammontare del fatturato realizzato per il servizio in concessione.





Il Comune di _____ elaborerà l'importo del canone eventualmente ancora dovuto e lo comunicherà al concessionario che entro e non oltre 7 giorni dalla data della comunicazione verserà l'importo dovuto a titolo di canone concessorio.

L'ammontare del fatturato per il servizio oggetto della presente concessione verrà autocertificato dal Concessionario ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Comune di _____ si riserva di richiedere idonea documentazione di natura fiscale e/o societaria (bilancio, fatture, dichiarazioni IVA, etc...) a comprova di quanto dichiarato per l'anno di riferimento. Qualora il concessionario svolga altre attività economiche oltre quelle relative all'esercizio della concessione, dovrà istituire apposita contabilità separata ove andranno rilevati i costi e i ricavi del servizio.

ART. 6 - Cauzione

Si dà atto che il concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva per un importo di € _____, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da idonea compagnia assicuratrice aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia.

Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile al Comune di _____ ai fini della validità della garanzia.

La cauzione è vincolata per tutta la durata della concessione, e comunque fino a che ne sia disposto lo svincolo, e deve essere reintegrata entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di _____ qualora fosse necessario prelevare tutto o in parte detto deposito.

La cauzione sarà incamerata totalmente a favore del Comune di _____ in caso di rinuncia al servizio o di decadenza della stessa.

Il Comune di _____ si riserva la facoltà di incamerare il deposito in tutto o in parte in caso di inadempienze della concessionaria agli obblighi contrattuali, senza il diritto a rimborsi di sorta, mediante semplice comunicazione. Essa sarà incamerata parzialmente in caso di mancato pagamento del canone o delle penali irrogate in applicazione del presente contratto.

L'impresa concessionaria si obbliga, inoltre, a corrispondere qualsiasi somma occorrente per il soddisfacimento di crediti o per rimborsi di spesa che eccedono la misura del deposito cauzionale, anche nel caso in cui il Comune di _____ non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione.

ART. 7 - Durata della concessione

La durata della concessione del servizio sarà pari a _____, decorrenti da _____.

ART. 8 - Subingresso, decadenza e revoca della concessione

Il subingresso di terzi nella concessione di cui al presente capitolato non è ammesso. L'Impresa concessionaria non può cedere in subappalto od a cottimo, in tutto o in parte il servizio.

Il concessionario del servizio decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- b) per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nell'art. 5;
- c) per mancata presentazione o rinnovo della cauzione di cui all'art. 6;





- d) per mancato rispetto dei termini indicati dal Comune di _____ per l'eliminazione della causa impeditiva a fornire il servizio di cui all'art. 3;
- e) per reiterato mancato rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti;
- f) per reiterata inosservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale, retributiva, di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni.

La decadenza è dichiarata dal Comune di _____ mediante atto da trasmettere per raccomandata A.R., previo esame delle deduzioni del Concessionario e comporta l'incameramento della cauzione.

La concessione è revocata, senza diritto ad indennizzi o risarcimenti, qualora il Concessionario non sia più in grado di gestire ulteriormente il servizio.

In caso di decadenza/revoca il concessionario non potrà pretendere che il pagamento dei servizi eseguiti, regolarmente accertati, fino all'intera giornata della risoluzione del contratto, tenuto conto delle eventuali detrazioni.

ART. 9 -Norme di sicurezza

Il Concessionario assumerà in proprio ogni rischio di danni a cose o persone, siano essi dipendenti o terzi, nell'area di svolgimento del servizio in questione.

Il Concessionario del servizio dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro ed in particolare dovrà provvedere al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (predisposizione dei piani di sicurezza per l'espletamento del servizio, aggiornamento dei piani, predisposizione della ulteriore documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, etc...).

ART. 10 - Oneri e obblighi del Concessionario

Oltre agli obblighi di cui al precedente articolo 4, il Concessionario del servizio è tenuto a:

1. applicare nei confronti del proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi delle leggi vigenti nel periodo di durata della concessione, nonché adempiere regolarmente agli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali ed altro previsti dalla normativa vigente;
2. fornire il personale di tesserino di riconoscimento, adeguato abbigliamento, con apposita dicitura che valga a far riconoscere il personale addetto al servizio e d.p.i. individuati nell'apposito piano operativo facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non allegato;
3. realizzare, con oneri a proprio carico, le aree attrezzate all'uopo individuate dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° ____ del ____ emessa da _____; il concessionario sarà altresì tenuto alla corretta gestione delle medesime aree;
4. eseguire o far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche e/o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale, e/o per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con i produttori di rifiuti.

Il Concessionario del servizio, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di pesatura, ritiro, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti. Il Concessionario dovrà pertanto ottemperare alle disposizioni di legge inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia, e presentare la documentazione prevista ai sensi di legge ai fini dei controlli da parte degli Enti competenti.





ART. 11 - Pagamenti

Il Concessionario del servizio avrà diritto al riconoscimento dei pagamenti delle tariffe da parte degli utenti del servizio, entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia. Si applicano le tariffe riportate nel piano economico e finanziario prodotto dal Concessionario durante la fase di aggiudicazione della concessione dei servizi e allegato al presente contratto.

L'adeguamento ISTAT alle tariffe sarà applicato a far data dal 01/01/20__ se consentito dalla normativa vigente.

Lo stesso Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi sul Comune di _____ per effetto del mancato o ritardato pagamento delle tariffe da parte degli utenti del servizio.

ART. 12 - Penali

Sono determinate le seguenti penali:

1. per mancato servizio, o ritardato servizio, o servizio interrotto, o sospeso per motivi ingiustificati, € _____ per ogni nave;

2. per inadempienza alle disposizioni del Comune di _____ ed alle condizioni di contratto, e/o per poca diligenza nella esecuzione delle medesime, € _____ per ogni giorno di inadempienza.

Gli accertamenti di tali mancanze saranno effettuati dal personale del servizio di sorveglianza designato dal Comune di _____ e l'Amministrazione concedente adotterà con atto motivato, di volta in volta, le proprie determinazioni che saranno notificate con formale lettera di contestazione al Concessionario.

Le ispezioni di cui all'art.11 del D.Lgs 182/2003 verranno eseguite dalle locali Autorità Marittime.

Per mancato pagamento entro trenta giorni, naturali e consecutivi, di una penale cui l'importo è stato precedentemente notificato al Concessionario con raccomandata A.R. il Comune di _____ si rivarrà sulla cauzione di cui ai precedenti articoli.

Dopo cinque contestazioni con relativo addebito di penalità, nell'arco dello stesso anno, il Comune di _____ avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso, oltre che di affidare il servizio ad altra impresa, addebitandone i maggiori oneri conseguenti al Concessionario inadempiente salvo l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere al Comune di _____ le penali relative agli addebiti contestati.

Dopo trenta giorni di ritardo nella fase di attivazione del servizio per fatto imputabile al Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, il rapporto si intenderà risolto con conseguente decadenza/risoluzione della concessione/contratto, ove precedentemente rilasciata/stipulato, di diritto ad insindacabile giudizio del Comune di _____ e senza alcun ulteriore preavviso per l'Impresa a cui carico saranno posti tutti i danni derivanti al Comune di _____ in conseguenza della ritardata attivazione del servizio.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di _____ ad essere risarcito del maggior danno subito.

ART. 13 - Osservanza delle leggi sull'assunzione del personale, sull'infortunistica e sulla sicurezza sul lavoro





L'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione della concessione in materia di assunzione di manodopera, versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione del servizio in materia antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori. Il sig. _____ sarà responsabile del rispetto delle misure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro riportate nei documenti sulla sicurezza previsti a norma di legge.

ART. 14 - Trattamento economico del personale

L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

È facoltà del Comune di _____ revocare la concessione in caso di mancata osservanza di quanto prescritto.

Qualora l'Impresa sia ricorsa illecitamente al subappalto, resta comunque responsabile per l'inosservanza delle norme anzidette nei confronti dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Comune di _____ o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Organo di controllo, il medesimo Comune di _____ procederà a norma di legge.

ART. 15 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in vigore

Il Concessionario è tenuto alla piena osservanza delle ordinanze emanate in materia di gestione dei rifiuti dall'Autorità Marittima, oltre che della legislazione in materia di gestione dei rifiuti.

Inoltre, è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 163/2006 e delle norme stabilite dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 207 del 05/10/20120 e s.m.i., in materia di direzione, contabilità e collaudo del servizio, per quanto applicabili, nonché delle disposizioni regolamentari delle Autorità Marittime, doganali, sanitarie e di ogni altra Amministrazione Pubblica, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 16 – Spese

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Società _____.

ART. 17 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono allegati al presente contratto :

il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adottato con Ordinanza n° _____ del _____ emessa da _____;

